



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

ORDINANZA SINDACALE N. 4 / 2026

**OGGETTO: DICHIARAZIONE PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
STAGIONE ESTIVA 2026 - DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI ED ALTRI
DIVIETI PER LA DIFESA DEI BOSCHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
INDUNO OLONA**

IL SINDACO

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare:

- l'art. 3, comma 3, che prevede l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- l'art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare:

- l'articolo 45, comma 4, che attribuisce alla Regione Lombardia, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello “stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale” disponendo le prescrizioni necessarie e le sanzioni per chi viola le stesse;
- l'art. 61 che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

VISTO il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 5 “Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2026, n. XII/6496, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025/2028 – aggiornamento 2026;

ACCERTATO che la Regione Lombardia, a causa della presenza di condizioni favorevoli all'innescio e alla propagazione di incendi boschivi, ha dichiarato l'ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 14,00 del 10 agosto 2026 fino a revoca;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è **VIETATO**:

- 1) accendere fuochi di qualsiasi tipo, compresi barbecue, falò e fuochi per la pulizia delle aree verdi;
- 2) utilizzare fuochi d'artificio, lanterne volanti o altri dispositivi che possano provocare l'innescò di incendi;
- 3) parcheggiare veicoli a motore di qualsiasi categoria su prati con vegetazione secca;
- 4) tenere o depositare vegetazione secca e altri materiali facilmente infiammabili nelle aree intorno alle abitazioni, baite, capanni e qualsiasi altro fabbricato;
- 5) ogni altra attività che, anche in considerazione delle straordinarie condizioni meteorologiche, possa provocare o favorire l'innescò di incendi.

Chiunque avvisti un principio di incendio o noti la presenza di fiamme incontrollate è tenuto ad avvisare immediatamente il **Numero Unico di Emergenza 112**.

Chiunque non osservi le prescrizioni ed i divieti di cui sopra provocando l'innescò o la propagazione di incendi, fatte salve le eventuali responsabilità di natura civile e penale in ordine ai danni causati, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 31 del 5.12.2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10).

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, della presente.

La presente ordinanza sarà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino all'adozione del provvedimento di revoca.

Lì, 12/08/2026

IL SINDACO
CASTELLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)